

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO – ROMA
Sez. Terza Quater – R.G. n. 13822/2022**

Istanza di sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a. con contestuale istanza di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Nell'interesse della società:

LIMACORPORATE S.p.A., con sede legale in Villanova di San Daniele (UD), Via Nazionale n. 56, (C.F. e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: 01427710304, P. IVA di pari numero, N. REA: UD – 173824), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Michele Marin, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce ai "Ricorsi per motivi aggiunti a valere se del caso quale ricorso autonomo ex art. 40 CPA" di data 18.10.2023 avverso la Regione Veneto e la Regione Sicilia, dagli avvocati Stefano Fruttarolo (C.F.: FRT SFN 64B18 L483G), Alberto Cappelletti (C.F.: CPP LRT 79H08 L483C), Doris Chiavon (C.F.: CHV DRS 66D53 L483W) Francesco Pecile (C.F.: PCL FNC 86T29 L483D), con studio in Udine, Via Caccia n. 30, ove è eletto domicilio, nonché Carlo Catarisano (C.F.: CTR CRL 74C03 C352B) con studio in Milano, Via Bazzoni n. 2;

Recapiti per le comunicazioni di cancelleria:

telefax: 0432 299580 (Udine) e 02 4987014 (Milano)
pec: stefano.fruttarolo@avvocatiudine.it
alberto.cappelletti@avvocatiudine.it
doris.chiavon@avvocatiudine.it
francesco.pecile86@avvocatiudine.it
avvcarloctarisano@puntopec.it

di seguito anche solo la Ricorrente o Lima;

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (C. F. 80242250589) con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C. F. 80415740580), con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e

difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (C. F. 80002270074), con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE PIEMONTE (C.F.: 80087670016), con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Sciscirot, Giuseppe Piccarreta, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Marco Piovano;

REGIONE LOMBARDIA (C.F.: 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE DEL VENETO (C.F.: 80007580279), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanolucchi, Luisa Londei, Giacomo Quarneri, Andrea Manzi;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F.: 80014930327), con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Michela Delneri;

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL (C.F.: 80003690221), con sede legale in Trento, Via Gazzoletti n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE LIGURIA (C.F.: 00849050109), con sede legale in Genova, Via Fieschi n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE TOSCANA (C.F.: 01386030488), con sede legale in Firenze, Via di Novoli n. 26, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (C.F.: 80062590379), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE UMBRIA (C.F.: 80000130544), con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n. 96, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE MARCHE (C.: 80008630420), con sede legale in Ancona, Via Gentile da

Fabriano n. 9, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, Cristiano Bosin;

REGIONE LAZIO (C.F.: 80143490581), con sede legale in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE CALABRIA (C.F.: 02205340793), con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale – Viale Europa, Località Germaneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE PUGLIA (C.F.: 80017210727), con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLA SALUTE (C.F.: 80012000826), con sede legale in Palermo, Palazzo D’Orleans - Piazza Indipendenza n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (C.F.: 80002870923), con sede legale in Cagliari, Viale Trento n. 69, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE (C.F.: 00390090215), con sede legale in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Doris Ambach, Gianluigi Tebano;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F.: 00337460224), con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, con sede in Roma, Palazzo Cornaro, Via della Stamperia n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e dandone comunicazione a

REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6 “Palazzo Silone”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE MOLISE (C.F.: 00169440708), con sede legale in Campobasso, Via Via Genova n. 11, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE BASILICATA (C.F.: 80002950766), con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e con l'intervento *ad adjuvandum* di

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Vaiano;

per la sospensione

- del Decreto n. 101 del 20.07.2023 recante “*Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d’atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR*” della Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto (**Doc. n. 001**), pubblicato il 20.07.2023 sul sito istituzionale della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 e sul BUR n. 96 del 21.07.2023;
- dell’Allegato A del Decreto n. 101 del 20.07.2023, quale parte integrante del medesimo Decreto (**Doc. n. 002**);
- del Decreto Assessorile n. 741/2023 del 21.07.2023 recante “*Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” dell’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, della Regione Siciliana (**Doc. n. 003**), pubblicato il 24.07.2023 sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- degli Allegati A, B, C e D del Decreto Assessorile n. 741/2023 del 21.07.2023, quali parti integranti del medesimo Decreto (**Doc. n. 004**) (**Doc. n. 005**) (**Doc. n. 006**) (**Doc. n. 007**).

Premessa.

Pare opportuno premettere alcune brevi annotazioni preliminari, allo scopo di consentire al Giudice **una visione immediata e sintetica** dell'iter processuale nell'ambito del quale la presente istanza - che è svolta per estremo scrupolo difensivo - deve collocarsi.

1. Limacorporate S.p.A., la cui attività consiste nella (progettazione, fabbricazione e) fornitura di dispositivi medici a strutture sanitarie, fra le quali quelle appartenenti al Sistema Sanitario, è stata interessata dalla richiesta di compartecipazione successiva alla (asserita) maggiore spesa per l'acquisto di tali dispositivi, meglio nota come "*pay-back per dispositivi medici*".
2. Limacorporate S.p.A. ha reagito avverso tale iniziativa, incardinando innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, il giudizio (principalmente) impugnatorio rubricato al N.ro 13822/2022, attualmente in attesa di fissazione dell'udienza per la discussione (**Doc. n. 008**) (di seguito anche solo *il Giudizio principale*).
3. Poiché le Regioni e le Province Autonome interessate hanno provveduto alla liquidazione di quanto asseritamente ad esse dovuto solo nel corso della prima parte dell'anno 2023, Limacorporate ha svolto – per ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata – altrettanti Ricorsi per motivi aggiunti, così coprendo con nuove censure anche gli atti di liquidazione via via notificati dalle Amministrazioni interessate. Tali ricorsi sono comunque confluiti nel Giudizio principale (**Doc. n. 009; Doc. n. 010; Doc. n. 011; Doc. n. 012; Doc. n. 013; Doc. n. 014; Doc. n. 015; Doc. n. 016; Doc. n. 017; Doc. n. 018; Doc. n. 019; Doc. n. 020; Doc. n. 021; Doc. n. 022**).
4. Con separata istanza ex art. 55 c.p.a. di data 26.07.2023, Limacorporate S.p.A., nella imminente scadenza del termine di grazia allora concesso mediante D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con la Legge 3 luglio 2023, n. 87, ha svolto domanda di sospensiva. Tale atto aveva prorogato al 31.07.2023 il termine di grazia originariamente fissato al 30.06.2023 (**Doc. n. 023**).
5. A tale istanza, è conseguito l'ottenimento della richiesta sospensiva, mediante Ordinanza Presidenziale del 26.07.2023 (**Doc. n. 024**) e successiva Ordinanza Collegiale del 12.09.2023 (**Doc. n. 025**).

6. Nelle more, sia la Regione Veneto che la Regione Sicilia hanno tuttavia effettuato una rettifica dei propri conteggi, che Limacorporate S.p.A., a sua volta, ha tempestivamente impugnato con altrettanti ricorsi per motivi aggiunti (**Doc. n. 026**)(**Doc. n. 027**).
7. Nel frattempo, il termine di grazia ulteriormente prorogato al 30.10.2023 mediante D.L. 28.07.2023, n. 98, convertito (con modifiche) in legge da L. 18.09.2023, n. 223, è arrivato a scadenza.
8. Tenuto conto di tutto quanto sopra, ed osservato che – allo stato – gli atti di rettifica dei conteggi notificate dalle Regioni Veneto e Sicilia, pur ritualmente impugnati, non sono coperti dall'effetto sospensivo delle Ordinanze cautelari sopra menzionate, che hanno coperto invece gli atti di liquidazione allora vigenti, si svolge altresì la presente ulteriore istanza.

* * *

Parte II – In diritto.

§ 1. Sull'istanza cautelare collegiale

Sussistono i presupposti per l'invocata tutela cautelare.

Quanto al ***fumus boni iuris*** si rinvia, anche in ossequio al principio della sinteticità degli atti processuali, a quanto illustrato nei motivi dedotti nel ricorso introduttivo del Giudizio principale e nei Ricorsi per motivi aggiunti sopra citati, da intendersi qui integralmente trascritti, che si appuntano sui seguenti aspetti:

- (a) mancato rispetto – da parte dell'Amministrazione – dei tempi previsti per la fissazione dei tetti di spesa regionale (art. 9ter commi 1, lett. b) e 8 del D.L. 78/2015);
- (b) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 1 lett. b), 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;
- (c) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 1 lett. b), 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 3, 23 e 23 della Costituzione;
- (d) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 1 lett. b), 8, 9 e 9bis del D.L.

78/2015, rispetto agli artt. 3, 9, 23, 32, 41 e 42 della Costituzione;

- (e) illegittimità derivata dei provvedimenti oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 9ter, commi 8, 9 e 9bis del D.L. 78/2015, rispetto agli artt. 42 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione articolo 1 del Primo protocollo addizione alla CEDU;
- (f) violazione del combinato disposto degli artt. 28, 49 e 56 TFUE. Violazione degli articoli 10 e 10 della Costituzione. Violazione del principio della libera concorrenza. Istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- (g) violazione degli artt. 3 e 4 DM 06.10.2022 e violazione di legge (art. 97 della Costituzione) in relazione alla determinazione degli importi di ripiano dovuti in applicazione del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Violazione dell'art. 1, comma 2bis della legge 241 del 1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.

Quanto al *periculum in mora*, va ribadito che Limacorporate S.p.A., ad oggi, ha ricevuto ordini di liquidazione delle quote di ripiano per complessivi **Euro 7.822.724,31, come da prospetto riepilogativo** (i relativi provvedimenti sono già in atti, nell'ambito dei singoli Ricorsi per motivi aggiunti precisamente richiamati):

| Regione | Importo richiesto in Euro |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emilia-Romagna | 1.179.220,96 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Friuli-Venezia Giulia | 592.493,85 |
| Liguria | 71.500,30 |
| Lombardia | 53,04 |
| Marche | 102.892,61 |
| Piemonte | 847.051,85 |
| Prov. Autonoma Bolzano | 262.664,82 |
| Prov. Autonoma Trento | 236.059,25 |
| Puglia | 126.942,51 |
| Sardegna | 130.928,60 |
| Sicilia | 145.891,74 |
| Toscana | 929.595,31 |
| Umbria | 543.669,26 |
| Valle d'Aosta | 5.377,74 |
| Veneto | 2.648.382,47 |
| Totale | 7.822.724,31 |

Pertanto, qualora non vengano sospesi i provvedimenti di rettifica adottati da Sicilia e Veneto, già impugnati con apposito Ricorso per motivi aggiunti (vedi *supra*), **dal 31 ottobre 2023** - a seguito della scadenza del termine di moratoria del 30 ottobre 2023 e della possibilità di compensazione già ampiamente descritta in tutti i ricorsi sinora svolti – è probabile il verificarsi del seguente scenario:

- (a) i crediti per forniture già eseguite da Limacorporate non verranno pagati dalle Amministrazioni debentrici di Veneto e Sicilia, già in larghissimo e generale ritardo sulle scadenze contrattuali e legali, per un importo corrispondente complessivamente a **Euro (2. 648.382,47 + 145.891,74 =) 2.794.274,21;**
- (b) all'esito di tale compensazione, Limacorporate non avrà incassi diretti per **Euro 2.794,274,21;**
- (c) per le ipotesi nelle quali Limacorporate – secondo una prassi commerciale generalizzata nel settore delle forniture pubbliche – abbia preventivamente scontato per via bancaria o di intermediari finanziari (factoring) i propri crediti verso le

Amministrazioni, essa subirà la immediata revoca dell'anticipazione o la risoluzione della cessione, con immediato obbligo di restituzione della provvista anticipatamente ottenuta (con pagamento di pesanti oneri finanziari).

La combinazione di entrambe le situazioni sopra descritte, in un quadro imprenditoriale senz'altro importante per volumi di fatturato, ma anche per consistenza di impegni finanziari contratti per sostenere lo sviluppo, è tale da generare una importante crisi di liquidità, con immediata impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni secondo le scadenze e con mezzi ordinari.

Si tratta di una situazione amara e paradossale, ove si ponga mente al fatto che Limacorporate è oggi l'unica impresa del settore ortopedico localizzata in Italia in grado di competere con le major statunitensi del settore, che nel nostro Paese sono presenti attraverso meri distributori.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, come già apprezzato da Codesto Tar, la sospensione dei provvedimenti impugnati non arrecherebbe alcun danno alle Regioni interessate, considerato che il 24 ottobre 2023 risulta essersi svolta una prima udienza di merito ("*pilota*"), in esito alla quale Codesto Tar si pronuncerà su censure pressoché analoghe a quelle mosse da Limacorporate nel giudizio in epigrafe.

Si chiede, quindi, che l'istanza cautelare sia accolta.

§ 2. Sull'istanza cautelare monocratica

Atteso che, da calendario della Sezione Terza Quater, la prima Camera di Consiglio utile per la discussione dell'istanza cautelare, compatibilmente con il ruolo della stessa udienza, è fissata alla data del 14.11.2023, sussistono nella fattispecie, come anticipato, i presupposti dell'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a. per l'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, con provvedimento che, in ragione di quanto sin qui illustrato, disponga la sospensione degli atti impugnati sino alla Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale, in modo da consentire la discussione in sede cautelare collegiale *re ad huc integra*.

Parte III – Le Domande.

Tutto ciò premesso, ferme restando le domande già svolte nel Ricorso introduttivo e nei successivi Ricorsi per motivi aggiunti, da intendersi qui integralmente trascritte, i sottoscritti

avvocati, nella veste di cui al mandato, con la presente istanza svolgono le seguenti ulteriori domande:

IN VIA CAUTELARE:

- (a) sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati nel giudizio in epigrafe mediante decreto monocratico anche *inaudita altera parte* che inibisca alle Regioni Veneto e Sicilia di operare a decorrere dal 31 ottobre 2023 le compensazioni previste dalla disciplina sul *payback* dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 nelle more della Camera di Consiglio da fissarsi per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale;
- (b) sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio che ne fanno espressa richiesta,
- (c) con vittoria di spese e onorari di lite della presente fase cautelare.

Trattandosi di domanda cautelare in corso di causa, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, lett. e) del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato oltre quello già corrisposto al momento del deposito del Ricorso introduttivo e di ciascun successivo ricorso per Motivi aggiunti.

Udine, 02 novembre 2023

avv. Stefano Fruttarolo

avv. Alberto Cappelletti

avv. Doris Chiavon

avv. Francesco Pecile

avv. Carlo Catarisano